

8. REGOLAMENTO D'ESERCIZIO DEL CONTROLLO NUMERICO DELLA VOLPE NEGLI ISTITUTI FAUNISTICI DELL'ATC BARISCIANO

1. Il Controllo della Volpe viene realizzato mediante il piano di controllo, approvato dalla Regione e dall'ISPRA, solo all'interno degli istituti faunistici in questo indicati (ARV Peltuinum, ARV Pilongo) e in un buffer di 500 metri esterno a questi.
2. L'ATC Barisciano, per la realizzazione del piano, si avvale, oltre che delle figure previste dall' Art. 19 della Legge 157/92 e dall'Art. 44 - Titolo V. della Legge Regionale 10/2004, dei cacciatori iscritti o ammessi all'ambito che hanno frequentato, superandone con esito positivo gli esami finali, uno specifico corso di formazione per il controllo della Volpe (selecontrollori, coadiutori) riconosciuto dall'ISPRA.
3. L'ATC Barisciano redige e detiene un albo ufficiale dei "Selecontrolli Volpe" (in seguito denominati Sel.Vo.); l'inserimento nell'albo avviene su iniziativa dei richiedenti che presentano documentazione inerente la frequentazione e l'idoneità agli esami finali del corso di cui all'Art. 2.
4. Per poter essere inserito o confermato nell'albo, il Sel.Vo. deve superare annualmente una prova di tiro "in notturna", con arma rigata munita di ottica di mira presso un poligono autorizzato, su bersaglio fornito dall'ATC. La prova è ritenuta valida se il cacciatore colpisce con 4 colpi su 5 il centro del bersaglio posto a 100 metri di distanza, avente diametro di 10 cm.
5. Il bersaglio che attesta il superamento della prova di tiro di cui in precedenza, è firmato e timbrato dal Direttore di linea del Poligono e deve riportare in calce sullo stesso, oltre il nome e cognome del Sel.Vo. e la data di realizzazione, anche la marca, il modello, il calibro e il numero di matricola dell'arma e la tipologia di munizioni (marca, peso, tipo e palla) con cui è stata realizzata la prova.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo ogni Sel.Vo. potrà utilizzare e portare con se esclusivamente l'arma e la tipologia di munizioni con cui ha realizzato la prova di tiro.
7. I Sel.Vo. dovranno attenersi al presente disciplinare operativo e rispondere del loro operato all'ATC Barisciano.
8. I Sel.Vo. sono coordinati dal tecnico faunistico dell'ATC Barisciano.
9. Il controllo delle Volpe viene esercitato tutto l'anno, senza sospensioni. Le quantità di volpi da prelevare annualmente sono definite dal tecnico faunistico dell'ATC sulla base dei conteggi annuali tenendo conto anche degli obiettivi del Piano.
10. Al fine di aderire al "*Piano Regionale di Controllo e Prevenzione della Trichinellosi*", attualmente in vigore nella Regione Abruzzo, parte dei capi abbattuti (min. 10% per ogni Istituto) dovrà essere consegnata alla ASL dell'Aquila (secondo le modalità impartite dall'ATC) per le opportune analisi e poi smaltita tramite indicazioni della stessa ASL.
11. Per controllo notturno selettivo della Volpe si intende l'abbattimento di volpi per mezzo di arma rigata dotata di ottica di puntamento avente almeno 8 ingrandimenti ed effettuato da autoveicolo per mezzo di sorgente luminosa (faro).
12. E' vietato l'utilizzo di armi rigate con funzionamento semiautomatico, a leva e a pompa.
13. Il Sel.Vo. che esercita il controllo notturno con arma rigata per essere autorizzato ad operare:
 - dovrà essere in regola con quanto previsto della L.R.10/04;
 - dovrà aver effettuato la prova di tiro annuale di cui all'Art. 4.
14. Per ogni istituto indicato al piano di controllo operano fino a un massimo di n. 10 Sel.Vo.

15. L'assegnazione del Sel.Vo. ad uno o più istituti di cui al piano di controllo sarà effettuata privilegiando in ordine:
- la residenza del Sel.Vo. nel comune in cui ricade l'istituto;
 - la residenza del Sel.Vo. in prossimità del/degli istituto/i;
 - maggior precisione nella realizzazione della prova di tiro annuale (attestata dal Direttore di linea del poligono in cui è stata realizzata la prova con iscrizione in calce sul bersaglio del punteggio e della dispersione in cm dei 5 colpi esplosi).
16. L'assegnazione dei Sel.Vo. ad uno o più istituti avviene secondo le indicazioni inderogabili dell'ATC che si avvale, per tale scopo, del tecnico faunistico.
17. Al fine di coordinare al meglio l'attività di controllo Volpe, l'ATC Barisciano nomina su proposta del tecnico faunistico un "Responsabile Sel.Vo." per ogni istituto di cui al piano di controllo. Ogni "Responsabile Sel.Vo." dovrà coordinarsi con l'ATC per la realizzazione delle azioni previste dal piano, assicurando in particolare:
- il coordinamento e la rendicontazione delle attività di cattura e prelievo nell'istituto in cui è assegnato;
 - il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i Sel.Vo. che operano nell'istituto ;
 - l'efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività previste dal piano e richieste dall'ATC;
 - l'aggiornamento periodico dei prelievi realizzati;
 - la rendicontazione in merito all'efficienza e alla partecipazione dei singoli Sel.Vo. che operano nell'Istituto.
18. L'attività di selecontrollo è organizzata secondo un calendario mensile delle uscite redatto dall'ATC con la supervisione del tecnico faunistico e concertato con i "Responsabili Sel.Vo."; nel calendario mensile sono indicati anche i Sel.Vo. che opereranno nelle singole giornate di controllo.
19. Non sono previste variazioni di giornate dal calendario mensile ma, altresì, è possibile annullare una o più uscite giornaliere. L'annullamento dell'uscita dovrà essere comunicato via sms al numero fornito dall'ATC competente entro le ore 18.00 del giorno stesso previsto per l'uscita.
20. Il calendario mensile delle uscite è trasmesso dall'ATC Barisciano entro il giorno 25 di ogni mese agli Organi di Vigilanza competenti in materia (Polizia Provinciale, Forestale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) con comunicazione del nome e cognome dei Sel.Vo. che opereranno in ogni istituto e del modello e della targa degli automezzi utilizzati.
21. Per poter operare i Sel.Vo., oltre al possesso della licenza di caccia in corso di validità e alla polizza assicurativa per l'attività venatoria, valida anche per le attività di controllo faunistico, dovranno avere anche copertura assicurativa per gli eventuali infortuni che dovessero occorrere alla propria persona nell'espletamento delle attività.
22. I Sel.Vo. autorizzati partecipano all'attività di controllo volontariamente e gratuitamente, sollevando l'ATC da qualsiasi responsabilità.
23. I Sel.Vo. hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC nell'ambito dell'applicazione del piano di controllo. La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto richiesto dall'ATC è da considerarsi infrazione di carattere grave ed è sanzionata con apposito provvedimento che può prevedere la sospensione temporanea o permanente dall'albo dei Sel.Vo.

24. L'autorizzazione al controllo della Volpe avrà validità annuale, rinnovabile. Detta autorizzazione s'intende rinnovata solo se il Sel.Vo., in un anno, avrà effettuato almeno 10 uscite e abbattuto un numero minimo di 3 volpi.
25. Le uscite e gli abbattimenti sono certificati dal tecnico faunistico dell'ATC, che trasmette alla Regione Abruzzo, annualmente, i risultati del controllo Volpe e dei conteggi sulla specie target e le specie obbiettivo di gestione.
26. Il Sel.Vo. che non rispetta gli standard di efficienza sopra descritti decadrà l'anno successivo e l'autorizzazione si intenderà non più valida.
27. Nell'espletamento dell'attività di controllo notturno della Volpe i Sel.Vo. dovranno essere muniti di:
 - a. automezzo proprio (sul mezzo dovrà essere apposta apposita segnaletica indicante "*Attività di controllo faunistico Volpe*");
 - b. arma di cui Artt. 6, 11 e 12 con cui ha effettuato la prova di tiro annuale;
 - c. copia della prova di tiro annuale;
 - d. faro di adeguata potenza (minimo 75 Watt o 300 lumen);
 - e. indumento esterno (giacca o gilet) o cappello con presenza di elementi riflettenti-catarifrangenti.
28. L'attività di controllo notturno può essere effettuata da "equipaggi" composti da un numero minimo di 2 Sel.Vo. fino ad un massimo di 3. Solo nel caso in cui il numero di Sel.Vo. iscritti all'albo o disponibili ad effettuare le uscite previste dal calendario mensile, non sia sufficiente a garantire un'efficiente realizzazione dell'attività di controllo, il Sel.Vo. potrà essere accompagnato da 1-2 persone non iscritte all'albo dei Sel.Vo. che adempiono esclusivamente alla funzione di autista e utilizzatore del faro.
29. Agli "equipaggi" possono prendere parte, oltre agli agenti di Polizia Giudiziaria con funzioni di vigilanza ed espletamento delle funzioni di cui all'Art. 19 della L. 157/92, anche il tecnico faunistico e i membri del Comitato di Gestione dell'ATC nella funzione di supervisori dell'attività di controllo.
30. L'attività di controllo è autorizzata nelle seguenti fasce orarie: 1 luglio-30 settembre dalle 21:00 alle 03:00; 1 ottobre-30 giugno dalle 18:00 alle 3:00.
31. Per ciascuna uscita i Sel.Vo. dovranno compilare la scheda di uscita-prelievo (Allegato A).
32. Al fine di attestare l'avvenuto prelievo l'ATC Barisciano richiede la consegna di n. 1 coda per ogni volpe abbattuta.
33. Code e schede di uscita-prelievo vanno consegnati dai "Responsabili Sel.Vo." all'ATC entro i primi 10 giorni del mese successivo alle uscite.
34. Durante l'attività di controllo notturno lo sparo è consentito esclusivamente in appoggio sull'autoveicolo.
35. È vietato allontanarsi dall'autoveicolo con l'arma al seguito.
36. Ogni volpe abbattuta deve essere recuperata.
37. Qualsiasi trasgressione al presente regolamento d'esercizio comporterà la sospensione dall'attività di controllo della Volpe da uno a sei mesi. Trasgressioni recidive e di grave entità comportano l'esclusione permanente del Sel.Vo. dall'attività di controllo Volpe e la cancellazione di questo dall'Albo, oltre alla denuncia dal parte dell'ATC Barisciano alle competenti Autorità della violazione commessa.
38. Resta salva l'applicazione della normativa vigente non espressamente citata dal presente Regolamento d'esercizio di cui alla Legge Nazionale 157/1992 e alla Legge Regionale 10/2004.